

3006118/15



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISCIPLINARE  
PROFESSIONISTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 5142/2014

Cron. 61788

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. CT,

Ud. 14/01/2015

PU

Dott. LUIGI PICCIALLI

- Presidente -

Dott. EMILIO MIGLIUCCI

- Rel. Consigliere -

Dott. LINA MATERA

- Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ORD. INT.

sul ricorso 5142-2014 proposto da:



elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio  
dell'avvocato MARCO DE FAZI, che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato SILVIA STEFANELLI;

- ricorrente -

2015

contro

19  
O.I.

ORDINE DEI MEDICI DEI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, c.f. 80018540320, in  
persona del Presidente pro tempore, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 25/c, presso lo

studio dell'avvocato GIORGIO FALINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO LUGNANI;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore;

**- intimato -**

avverso la decisione n. 26/2013 della COMMISSIONE CENTRALE ESERCIZIO PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato SILVIA STEFANELLI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato GIORGIO FALINI, difensore del resistente, che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

M

RILEVATO CHE :

1.- la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie respingeva il ricorso proposto dal dr. [REDACTED] avverso la delibera dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e sulla funzione di Tute degli Odontoiatri V con la quale gli era stata irrogata la sanzione della censura in relazione alle inserzioni pubblicitarie apparse su quotidiani locali con le quali si indicavano le prestazioni effettuate a titolo gratuito e si faceva riferimento ai prezzi più bassi di Europa praticati nel centro dentale di cui il ricorrente era direttore sanitario;

2.- avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione [REDACTED] sulla base di sei motivi; resisteva con controricorso l'intimato, depositando memoria illustrativa;

OSSERVA CHE :

- con ordinanze interlocutorie n. 596 e 597 del 2 dicembre 2014 la II Sezione civile della Suprema Corte ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 17 del d.lgs.C.p.S n.233 del 1946 per il sospetto che la norma censurata, non fornendo adeguate garanzie quanto ai meccanismi di selezione e alla presenza di regole di autonomia dei componenti della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie - organo di giurisdizione speciale - non assicuri la terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice a garanzia del diritto di ogni persona a un gusto processo;

- il dubbio di legittimità dell'art. 17 del d.lgs.C.p.S n.233 del 1946 è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio posto che, ove fosse accolta la questione di costituzionalità, la decisione impugnata dovrebbe essere cassata in quanto emessa da un organo privo in radice dei requisiti di terzietà e imparzialità e, come tale, privo della *potestas iudicandi* ;

pertanto, appare necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione del Corte Costituzionale;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015

Il Presidente

Il Presidente Giudicante  
Sergio Donatello SAVINA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 26 MAR. 2015

Il Procuratore Giudicante  
Dott.ssa Daniela TASSI